



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



## CONVENZIONE TRA

### IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE E LA REGIONE PIEMONTE

#### PER L'IMPIEGO DELLE UNITÀ CARABINIERI FORESTALI NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE

IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE, nella persona del Ministro e la REGIONE PIEMONTE, nella persona del Presidente,

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "*Codice della Protezione Civile*";

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, "*Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale*";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "*Conferimento di funzioni, compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300, "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, "*Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "*Codice dell'ordinamento militare*"

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, *"Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, *"Attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 22 luglio 1975, n. 382"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*;

VISTA la Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, *"Norme per la conservazione del patrimonio e dell'assetto ambientale"*;

VISTA la Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, *"Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27"*;

VISTA la Legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24, *"Tutela dei funghi epigei spontanei"*;

VISTA la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, *"Gestione e promozione economica delle foreste"* ed i suoi Regolamenti attuativi;

VISTA la Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19, *"Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"*;

VISTA la Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15, *"Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)"*;

VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, *"Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625"*;

VISTO il Regolamento regionale n. 7/R del 23.11.2015 *"Disposizioni attuative degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale), relativi all'affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali"*;

VISTO il D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante *"Codice dell'Ordinamento Militare"* ed, in particolare, l'articolo 174 bis, rubricato *"Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e"*

agroalimentare", come modificato dall'articolo 17 septies, comma 3, della Legge 6 agosto 2021 n. 113, di conversione del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80;

PREMESSO CHE:

- a in data 15 dicembre 2005, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, in attuazione dell'art. 4 della Legge 6 febbraio 2004, n. 36, l'Accordo Quadro Nazionale (di seguito denominato AQN), recante i rapporti tra il Corpo Forestale dello Stato e le Regioni;
- b il protocollo d'intesa tra Arma dei Carabinieri e Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 5 aprile 2017 definisce, ai sensi d.lgs. 177/2016, gli ambiti di attività delle due Amministrazioni per il contrasto in materia di incendi boschivi, attribuendo all'Arma, tra le altre, la funzione di monitoraggio, rilievo e perimetrazione delle aree percorse dal fuoco;
- c il protocollo d'intesa tra Ministero dell'Ambiente, Arma dei Carabinieri e Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 9 luglio 2018 definisce specifiche competenze in materia di incendi boschivi sviluppatasi nei parchi nazionali;
- d l'articolo 13, comma 5, del d.lgs. 177 del 2016 riconosce al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la facoltà di stipulare, nelle materie oggetto delle funzioni già svolte dal Corpo Forestale dello Stato e trasferite all'Arma dei Carabinieri, specifiche convenzioni con le Regioni per l'affidamento di compiti propri delle regioni stesse sulla base dell'AQN approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante *"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali"*;
- e la Regione Piemonte (di seguito Regione), titolare delle funzioni nelle materie trasferite ai sensi del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dei Decreti legislativi 4 giugno 1997, n. 143, e 31 marzo 1998, n. 112, e delegate ai sensi del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, per il migliore svolgimento delle attività istituzionali intende avvalersi dell'Arma dei Carabinieri, in un quadro di proficua collaborazione interistituzionale, per:
  - e.1 la perimetrazione delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della legge n. 353/2000, e del d.lgs. 120/2021 in termini di supporto ai comuni nell'identificazione delle aree percorse dal

- fuoco, anche utilizzando tecnologie innovative messe a disposizione dalla Regione (rilevamenti con GPS, aerei, altro);
- e.2 la vigilanza e il controllo in materia di foreste, caccia, pesca, ambiente naturale, biodiversità e patrimonio agro-silvo-pastorale previste da leggi regionali;
- e.3 il monitoraggio e la rilevazione statistica in materia di foreste e di patrimonio agro-silvo-pastorale;
- e.4 la vigilanza e il controllo in materia di polizia idraulica e veterinaria;
- e.5 gli adempimenti connessi con l'attuazione della direttiva CEE/105/99, nel rispetto del decreto legislativo n. 386/2003, riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
- e.6 la collaborazione nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale;
- f l'Arma dei Carabinieri per le attività di elevata specializzazione a tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare si avvale dell'Organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare, che opera a sostegno o con il supporto dell'Organizzazione territoriale, ai sensi dell'art. 174 bis, comma 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- g le Parti, di comune accordo procedono alla sottoscrizione di un accordo convenzionale, recependo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con riferimento alle funzioni trasferite all'Arma dei Carabinieri nei settori ad elevata specializzazione;
- h ai sensi dell'AQN, i compiti affidati all'Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati nell'ambito dell'autonomia gestionale di ciascun Ente contraente, secondo gli indirizzi, i termini e le modalità individuati dalla Regione;
- i la convenzione individua i compiti da affidare all'Arma dei Carabinieri tra quelli indicati nell'art. 3 del richiamato AQN, gli obiettivi da raggiungere e gli oneri finanziari o altri oneri a carico della Regione, da corrispondere per l'espletamento delle funzioni affidate;
- j ai sensi del predetto AQN, la convenzione deve prevedere l'istituzione di una commissione paritetica al fine della soluzione di eventuali controversie nell'attuazione del rapporto convenzionale;
- k il rapporto convenzionale è stato più volte rinnovato e, in ultimo, il 27.04.2021, con atto avente scadenza il 27.04.2023;

- 1 le parti, di comune accordo, ritengono opportuno procedere alla sottoscrizione di un nuovo accordo convenzionale, recependo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con riferimento alle funzioni trasferite all'Arma dei Carabinieri nei settori ad elevata specializzazione.

LA REGIONE PIEMONTE ED IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE  
E DELLE E FORESTE SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE CONVENZIONE

## **Art. 1**

### ***Oggetto e finalità***

- 1 La presente convenzione, in attuazione dell'articolo 13, comma 5, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte (di seguito Regione) e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero) per l'impiego del personale dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai successivi articoli.
- 2 I compiti e le funzioni affidati all'Arma dei Carabinieri dalla Regione sono espletati nel rispetto dell'autonomia gestionale ed organizzativa delle parti contraenti ed in conformità alle modalità, ai criteri generali ed ai principi direttivi fissati dall'Accordo Quadro Nazionale approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 15 dicembre 2005.

## **Art. 2**

### ***Rapporti istituzionali***

- 1 I rapporti istituzionali di cui alla presente convenzione intercorrono tra la Regione e il Ministero.
- 2 È istituita una Commissione paritetica costituita da quattro membri, di cui due nominati dal Ministero e due nominati dalla Direzione regionale competente in materia di foreste e di attività antincendi boschivi.
- 3 La Commissione, dotata di proprio regolamento interno, stabilisce gli indicatori di valutazione per la verifica annuale dell'adempimento dei programmi operativi conseguenti all'applicazione della presente convenzione ed è competente a dirimere le divergenze operative e amministrative eventualmente sorte tra le Parti.
- 4 La partecipazione alla Commissione non comporta ulteriore trattamento economico fisso e continuativo.

### **Art. 3**

#### ***Ambiti d'impiego e attività***

- 1** L'Arma dei Carabinieri, per il tramite del Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte", collabora con la Regione per lo svolgimento dei compiti di seguito indicati.

#### **1.A Prevenzione degli incendi boschivi e protezione civile**

L'Arma dei Carabinieri:

- A.1 fornisce i dati relativi alle perimetrazioni delle superfici percorse dal fuoco, ai sensi della Legge n. 353 del 2000 e del d.lgs. 120/2021, anche sulla scorta di dati telerilevati, e supporta la Regione nel rapporto con i Comuni inadempienti per quanto concerne l'approvazione del catasto delle aree percorse dal fuoco;
- A.2 nell'acquisire le segnalazioni incendi che pervengono al numero di pubblica utilità 1515, si impegna a trasferire tali segnalazioni al numero della sala antincendi boschivi regionale indicato dalla Regione; la sala antincendi boschivi regionale trasferisce all'Arma tutte le informazioni acquisite per attività di investigazione e prevenzione;
- A.3 svolge attività di sorveglianza sui territori regionali a rischio di incendio boschivo e prevenzione dei comportamenti pericolosi in attuazione della vigente normativa;
- A.4 fornisce informazioni agli enti locali ed alla popolazione - su eventuale richiesta dei medesimi - in merito alla normativa nazionale e regionale che supporta la dichiarazione dello stato di massima pericolosità incendi boschivi;
- A.5 nel condurre le attività investigative:
- si impegna, quando possibile, all'invio di un proprio rappresentante sul teatro delle operazioni di spegnimento che verificherà l'osservanza delle vigenti disposizioni normative;
  - fornisce, ove necessario, informazioni per il raggiungimento dei siti e indicazioni sulle caratteristiche vegetazionali e orografiche degli stessi;
- A.6 collabora nelle attività di controllo, prevenzione e previsione dei rischi a supporto di compiti di protezione civile di rilievo regionale;
- A.7 collabora nei tavoli tecnici regionali appositamente costituiti per la redazione di normativa, regolamenti, documenti di pianificazione e procedurali in materia di incendi boschivi;

A.8 collabora con la Regione nella ideazione e nella realizzazione di attività di promozione, educazione e divulgazione in materia di incendi boschivi, anche grazie alla realizzazione di appositi strumenti e sussidi formativi ed informativi messi a disposizione dalla Regione.

### **1.B Tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale**

L'Arma dei Carabinieri:

- B.1 svolge attività di vigilanza e controllo in materia di foreste e patrimonio agro-pastorale e tartufigeno, secondo le previsioni della normativa regionale;
- B.2 svolge attività di vigilanza e controllo in materia di vincolo idrogeologico secondo le previsioni della normativa regionale;
- B.3 partecipa all'attività regionale di informazione e prevenzione delle violazioni in materia forestale e di vincolo idrogeologico fornendo, anche mediante sopralluoghi, chiarimenti tecnico-amministrativi;
- B.4 distribuisce la documentazione relativa all'applicazione delle leggi regionali ed ai relativi regolamenti attuativi in materia agro-silvo-pastorale e di vincolo idrogeologico, fornendo il supporto tecnico-operativo per la sua applicazione;
- B.5 contribuisce all'informazione e alla diffusione dei corretti adempimenti riferiti al Regolamento (UE) n. 995/2010 (*Due Diligence*);
- B.6 partecipa alle fasi di informazione, raccolta dati e verifiche riferite al censimento ed alla tutela degli alberi monumentali;
- B.7 verifica la classificazione di soprassuoli arborei e arbustivi come aree boscate secondo la definizione della l.r. 4/2009, art. 3, anche ai fini della determinazione della sussistenza del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera g) del d.lgs. 42/2004;
- B.8 partecipa all'istruttoria in merito all'emissione dei pareri forestali riferiti alla verifica delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3bis, della l.r. 4/2009;
- B.9 accede, ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, al Sistema Informativo Forestale e al Portale Tartufi della Regione Piemonte, nonché agli esiti delle analisi dei dati telerilevati per finalità forestali; la Regione provvede affinché vengano assegnate al personale indicato dal Comando Regione le

relative abilitazioni;

- B.10 verifica almeno il 5% delle comunicazioni semplici, il 5% delle istanze di taglio, il 5% delle trasformazioni del bosco, il 5% degli interventi di ripristino di cui all'art. 3, comma 3bis della l.r. 4/2009, il 5% dei progetti di recupero di castagneti e noccioleti da frutto abbandonati (art. 3, comma 3 della l.r. 4/2009) e le tagliate individuate da telerilevamento non oggetto né di comunicazione semplice né di richiesta autorizzazione;
- B.11 svolge attività di vigilanza sui cantieri forestali in riferimento alle norme in materia di sicurezza del lavoro e per contrastare il lavoro irregolare. Tale attività, da realizzare su 30 cantieri l'anno, è svolta in collaborazione con gli altri uffici pubblici competenti in materia;
- B.12 svolge attività di sorveglianza e controllo per le attività previste dal vigente Regolamento forestale regionale in riferimento all'esercizio del pascolo;
- B.13 comunica annualmente alla Direzione regionale competente in materia di foreste l'importo e la tipologia delle sanzioni elevate in materia forestale e di vincolo idrogeologico suddivise per provincia e per violazione riscontrata;
- B.14 collabora nei tavoli tecnici regionali appositamente costituiti per la redazione di normativa, regolamenti, documenti di pianificazione e procedurali in materia agro-silvo-pastorale;
- B.15 collabora con la Regione nella ideazione e nella realizzazione di attività di promozione, educazione e divulgazione in materia di gestione forestale, anche grazie alla realizzazione di appositi strumenti e sussidi formativi ed informativi messi a disposizione dalla Regione;
- B.16 svolge i seguenti adempimenti connessi all'attuazione della Direttiva CEE/105/99, nel rispetto del d.lgs. n. 386/2003 riguardante la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione:
- 16.a supporto al rilascio delle licenze alla produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione;
  - 16.b rilascio dei certificati principali di identità clonale per materiali forestali di moltiplicazione iscritti al Registro Nazionale dei Materiali di Base;
  - 16.c rilascio dei certificati di provenienza per materiali forestali di moltiplicazione

provenienti da popolamenti da seme classificati dalla Regione;

B.17 collabora con la Regione nelle attività di vigilanza e controllo delle aziende autorizzate a rilasciare il passaporto delle piante forestali e loro relativi materiali di moltiplicazione ai sensi dei Regolamenti (UE) 2016/2031 – 2017/625.

### **1.C Altre materie**

L'Arma dei Carabinieri:

C.1 espleta, in collaborazione con la Direzione regionale competente e con i soggetti gestori, attività di prevenzione e vigilanza in materia di tutela, salvaguardia e conservazione dell'ambiente naturale e della biodiversità sull'intero territorio regionale, compresi i territori delle aree protette regionali e Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale);

C.2 collabora con la Direzione regionale competente in materia fitosanitaria nel corso di attività connesse alla applicazione della vigente normativa;

C.3 esegue controlli relativi al Programma di Sviluppo Rurale;

C.4 svolge, anche in collaborazione con le A.S.L., attività di verifiche e controlli in materia di polizia veterinaria regionale;

C.5 collabora, anche per il tramite del Centro Addestramento Carabinieri Forestale di Ceva (CN), alla realizzazione di attività formative e informative nelle materie oggetto della presente convenzione;

C.6 partecipa all'attività di monitoraggio sulla presenza della specie Lupo nel territorio regionale in base a progetti sviluppati o approvati dalla Regione e dagli Enti gestione delle aree naturali protette regionali.

2 Le Direzioni regionali competenti inviano al Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" le circolari esplicative e le direttive nelle materie oggetto della presente Convenzione.

### **Art. 4**

#### ***Programmi operativi***

1 Le attività individuate all'art. 3 della presente convenzione saranno attuate sulla base di programmi operativi annuali, approvati dalle competenti articolazioni della Regione e dal

Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte".

- 2 I programmi operativi annuali definiscono le attività da svolgere nell'anno di riferimento, nonché le modalità di attuazione e di rendicontazione.

## Art. 5

### *Oneri a carico della Regione*

- 1 Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, la Regione si impegna a riconoscere all'Arma dei Carabinieri la somma di 200.000,00 € annui (Euro duecentomila/00/anno) relativamente ai compiti riportati all'art. 3, lettere:  
  
A - Prevenzione degli incendi boschivi e Protezione civile;  
  
B - Tutela del patrimonio agro-silvo-pastorale regionale.
- 2 La Regione può individuare risorse aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 1 per attività nei settori disciplinati dall'art. 3, lettera C (Altre materie) della presente convenzione.
- 3 Il trasferimento delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 dovrà avvenire da parte della Regione entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento, ferma restando l'avvenuta trasmissione e positiva verifica delle rendicontazioni di cui al comma 6, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato sul capo 16 - capitolo 2466 - articolo 5 "*Somme versate da Amministrazioni ed Enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese in relazione alle funzioni e ai compiti già affidati al Corpo forestale dello stato, da riassegnare all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 13, comma 3 lettera b) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*", per la successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio dell'Arma dei Carabinieri a ristoro delle spese sostenute. La relativa quietanza di versamento dovrà essere inoltrata all'Ufficio Bilancio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" e al Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta".
- 4 Tale somma è corrisposta, così come previsto dall'Accordo Quadro Nazionale approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 15 dicembre 2005, a titolo di rimborso spese per missioni, trattamento economico accessorio, mezzi ed attrezzature necessari per lo svolgimento dei compiti previsti in convenzione e per il funzionamento delle sedi dei Reparti forestali presenti in Piemonte.
- 5 I fondi trasferiti dalla Regione sono utilizzati esclusivamente per i costi di funzionamento dell'Organizzazione Forestale presente in Piemonte e per i costi accessori del personale di ruolo

Forestale derivanti dall'espletamento delle funzioni affidate con la presente convenzione.

- 6 L'erogazione del contributo regionale avverrà previa verifica delle rendicontazioni le cui modalità sono stabilite dai programmi operativi di cui all'art. 4.
- 7 Le somme di cui all'art. 1 sono comprensive delle spese di notifica dei verbali irrogati in nome e per conto della Regione medesima, nell'ambito delle attività della presente convenzione.

## **Art. 6**

### ***Altri oneri convenzionali***

- 1 La Regione conferma in comodato d'uso gratuito la sede di servizio ed i beni strumentali di cui all'Allegato I della presente convenzione; le manutenzioni, le utenze e gli eventuali ulteriori oneri accessori connessi all'utilizzo dei beni in comodato sono a carico dell'Arma dei Carabinieri.
- 2 L'Arma dei Carabinieri concede in comodato d'uso gratuito il traliccio e l'annessa struttura per il ricovero attrezzi ubicati in località Vetta Mottarone, in Comune di Gignese (VB). Ogni eventuale modifica delle installazioni presenti alla firma della presente convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Arma dei Carabinieri.
- 3 Nel computo degli oneri regionali per le attività svolte dai Carabinieri rientra anche il mancato introito annuale, pari ad euro 5.740,00, del canone di locazione della sede di cui al comma 1, quantificato nella misura del 50% del valore di mercato, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Regolamento regionale n. 7/2015.

## **Art. 7**

### ***Durata***

- 1 La presente convenzione ha durata triennale ed entra in vigore a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione.
- 2 Per l'immobile in comodato di cui all'art. 6 della presente Convenzione, inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 25 1344 dell'8.5.2020, fra gli immobili oggetto di alienazione, la Regione si riserva la facoltà di richiederne anticipatamente la restituzione ai fini dell'attuazione del Piano o per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, con preavviso di almeno sei mesi, senza dover corrispondere indennità o risarcimenti. E' fatto inoltre salvo quanto previsto all'art. 10 della presente convenzione.
- 3 Le parti si riservano la facoltà di concordare, mediante appositi atti aggiuntivi, modifiche o integrazioni della presente convenzione.

## **Art. 8**

### ***Riserbo nella trattazione delle informazioni***

- 1** Le parti si impegnano – per sé, per i propri dipendenti e per i propri collaboratori – a non portare a conoscenza di terzi dati, informazione, documenti e notizie di carattere riservato acquisiti in ragione della presente convenzione.
- 2** Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nella presente convenzione saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento europeo n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2019 e delle linee guida del 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.
- 3** Le parti sono tenute a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che gli fossero stati comunicati in virtù della presente convenzione. Tale obbligo cesserà solamente nel caso in cui fatti, informazioni, documenti o oggetti siano o divengano di pubblico dominio.
- 4** I dati e le informazioni sensibili che le parti metteranno a disposizione nell'ambito dell'attuazione della presente convenzione dovranno essere considerati come rigorosamente riservati.

## **Art. 9**

### ***Norma transitoria***

Le parti si impegnano a rivedere la presente convenzione entro 60 giorni dalla data di approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano dell'accordo quadro di cui all'articolo 13, comma 5 del d. lgs. 177/2016.

## **Art. 10**

### ***Clausola di salvaguardia***

Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto. Tale recesso potrà avvenire con preavviso almeno di 60 giorni fatte salve le prestazioni in corso di esecuzione che dovranno essere comunque ultimate.

**Art. 11**

***Registrazione***

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del d.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.

**Art. 12**

***Comunicazione***

Copia della presente convenzione, sottoscritta dalle parti, è trasmessa alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli, Novara e Verbania.

La presente Convenzione è firmata digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Piemonte

Il Presidente - Alberto Cirio

Per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Il Ministro - On. Francesco Lollobrigida

Allegato I: sede di servizio e beni strumentali concessi in comodato d'uso gratuito  
ALLEGATO A1

SEDI			
DESTINAZIONE	TIPOLOGIA	PROPRIETA'	INDIRIZZO
C.S. PIEDIMULERA	UFFICI	REGIONE PIEMONTE	VIA PALLANZENO 104 - PIEDIMULERA

AUTOMEZZI						
PROGR.	MARCA	MODELLO	TARGA	PROPRIETA'		
1	FIAT	PANDA	CD400WS	REGIONE PIEMONTE		
2	FIAT	DOBLO'	CM123HM	REGIONE PIEMONTE		
3	MITSUBISHI	L200	CG692EG	REGIONE PIEMONTE		
4	FIAT	PANDA	CD401WS	REGIONE PIEMONTE		
5	FIAT	PANDA	CD397WS	REGIONE PIEMONTE		
6	FIAT	PANDA	CD398WS	REGIONE PIEMONTE		
7	FIAT	PANDA	CD401WS	REGIONE PIEMONTE		
8	FIAT	PANDA	CG694EG	REGIONE PIEMONTE		
9	SUZUKI	JIMMY	CM006HB	REGIONE PIEMONTE		
10	SUZUKI	IGNIS	CM008HB	REGIONE PIEMONTE		
11	SUZUKI	JIMMY	CM007HB	REGIONE PIEMONTE		
12	FIAT	DUCATO	CZ467AH	REGIONE PIEMONTE		
13	FIAT	DOBLO'	CM123HM	REGIONE PIEMONTE		
14	FIAT	PANDA	CZ466AH	REGIONE PIEMONTE		